



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI
GUARDIA COSTIERA

ORDINANZA N° 39 DEL 31.05.2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzuoli,

- VISTA: la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n°001, in data 20.10.2010, emanata in materia di tabelle d'armamento;
- VISTO: il verbale della riunione tenutasi in data 19.04.2012 presso la Capitaneria di Porto di Napoli fra i rappresentanti di tutti gli Uffici Circondariali Marittimi della Campania al fine di definire una bozza di provvedimento uniforme per la determinazione delle tabelle di armamento delle unità da pesca;
- VISTA: l'Ordinanza n°56 del 23/05/2012 emanata dalla Capitaneria di Porto di Napoli in materia di tabelle di armamento per le unità da pesca;
- VISTI: gli articoli 317 e 1221 del Codice della Navigazione e l'articolo 426 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;
- RITENUTO: opportuno aggiornare la disciplina precedentemente emanata in materia;

ORDINA

Art.1.

Le tabelle minime di armamento delle unità navali adibite alla pesca costiera locale, entro 6 miglia dalla costa, e ravvicinata, entro 20 miglia dalla costa, di base nei porti del Circondario Marittimo di Pozzuoli sono così stabilite:

- fino a 6 tsl:
 - n°2 marittimi: n° 1 conduttore e n°1 marinaio motorista;
 - oppure n°1 marittimo conduttore anche con il titolo di macchina, qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
- superiori a 6 tsl fino a 25 tsl per la pesca costiera locale:
 - n°2 marittimi: n° 1 conduttore e n°1 marinaio motorista;
 - oppure n°2 marittimi: n°1 conduttore anche con il titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
- superiori a 6 tsl fino a 25 tsl per la pesca costiera ravvicinata:

- n°2 marittimi: n°1 capo barca e n°1 motorista abilitato;
- oppure n°2 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;

superiori a 25 tsl fino a 60 tsl:

- n°3 marittimi: n°1 capo barca, n°1 motorista abilitato e n°1 mozzo;
- oppure n°3 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina, n°1 marinaio e n°1 mozzo, qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°2 marittimi: n°1 comandante e n°1 motorista, oppure n°1 comandante anche col titolo di macchina e n°1 mozzo qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;

superiori a 60 tsl fino a 100 tsl:

- n°4 marittimi: n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 meccanico navale di 2° classe, n°1 marinaio e n°1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°3 marittimi: n°1 comandante, n°1 motorista e n°1 mozzo;

superiori a 100 tsl fino a 150 tsl:

- n°5 marittimi: n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 meccanico navale di 2° classe, n°1 all. motorista/ giovanotto di macchina, n°1 marinaio e n°1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°4 marittimi: n°1 comandante, n°1 motorista e n°2 marittimi di coperta.

Art.2.

Le tabelle minime di cui al precedente articolo 1 sono così integrate e modificate:

- qualora l'attività di pesca programmata superi le 24 ore consecutive deve essere imbarcato n°1 marittimo con la qualifica iniziale, in aggiunta ai marinai previsti;
- per le unità che esercitano la pesca a circuizione, la tabella minima, fatte salve eventuali limitazioni imposte dalle certificazioni di sicurezza, è di n°6 marittimi: comandante, n°1 motorista; n°2 marinai, n°1 giovanotto di macchina /all. motorista e n°1 mozzo;
- il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n°81 del 11.03.2006;
- il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n°81 del 11.03.2006.

Art.3.

Alle unità navali da pesca non equipaggiate in conformità alla presente ordinanza non saranno concesse le spedizioni e, se rilasciate, saranno ritirate.

Art.4.

I contravventori alle norme di cui sopra saranno perseguiti ai sensi dell'art.1221 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data 11.06.2012 e abroga ogni precedente disposizione emanata che sia con essa in contrasto.

Pozzuoli, li 31.05.2012

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Caterina PICCIRILLI

11-11-11